

R.G. N. 1798 /2020

R.G. 1798/2020

TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE X

Il Giudice delegato dott. Vincenzo Picaro, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 22.4.2021 sul ricorso *ex art. 702 bis* c.p.c. depositato il 23.12.2019 con il quale la [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) ha chiesto di accertare l'inadempimento contrattuale della signora F. [REDACTED] V. [REDACTED] M. [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), in qualità di titolare della ditta individuale L. C. [REDACTED] di F. [REDACTED] V. [REDACTED] M. [REDACTED] e di condannare quest'ultima al pagamento della somma complessiva di € 17.634,53, di cui €8.717,28 a titolo di penale prevista dall'art. 6 del contratto di compravendita di caffè con comodato di attrezzature sottoscritto il 2.1.2018, € 6.845,28 a titolo di penale prevista dall'art. 5 del contratto di somministrazione con sconto commerciale anticipato in merce sottoscritto il 2.1.2018 ed € 2.071,97 dovuti a saldo delle fatture emesse nell'anno 2018, secondo quanto previsto dagli artt. 3 e 5 del suddetto contratto, oltre interessi moratori *ex d. lgs. 231/2002* da calcolarsi dalla data della messa in mora;

rilevato che, nonostante l'impegno della signora F. [REDACTED] V. [REDACTED] M. [REDACTED] di acquistare dalla ricorrente 3000 Kg di caffè in 60 mesi con ritiri periodici a cadenze mensili non inferiori a 50 kg a fronte dell'utilizzo dei macchinari indicati nel documento di trasporto n. 82/F del 28.11.2017, questa secondo quanto dedotto acquistava solo 206 Kg di caffè, residuando così un quantitativo da acquistare pari a 2794 Kg, non avendo la resistente dimostrato come era suo onere trattandosi di responsabilità contrattuale l'acquisto di tali quantitativi di caffè;

rilevato che, secondo quanto previsto dal contratto di somministrazione con sconto anticipato in merce, la C. [REDACTED] rinunciava a chiedere alla resistente il pagamento delle fatture di vendita fino al raggiungimento del quantitativo di 200 Kg a fronte dell'impegno della signora F. [REDACTED] V. [REDACTED] M. [REDACTED] ad acquistare non meno di 40 Kg mensili di caffè della linea bar, ma la resistente veniva meno a tale obbligo, limitandosi all'acquisto di soli 206 Kg anziché 2400 (maturati al 28.2.19), residuando così un quantitativo da acquistare pari a 2194 Kg, non avendo la resistente dimostrato, come era suo onere trattandosi di responsabilità contrattuale, di avere invece acquistato il quantitativo di caffè mancante;

considerato che la comunicazione via posta elettronica certificata del 4.6.2019, con la quale la ricorrente diffidava la resistente al pagamento delle somme dovute a titolo di penali e a saldo delle fatture emesse e al contempo la invitava alla negoziazione assistita è rimasta priva di riscontro;

Firmato Da: PICARO VINCENZO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1b2a6d4ac462c8b1075a2e02da8d21b



rilevato che la signora F. V. M. è rimasta contumace dopo che, in data 18.2/11.3.2021, l'Ufficiale Giudiziario ha provveduto alla notifica per irreperibilità ex art. 143 c.p.c. mediante deposito di copia dell'atto nella Casa Comunale di Roma, atteso che la precedente notifica del 13.11.2020 ex art. 140 c.p.c. presso la sua residenza in R. V. di V. M. n. sc. U. int. CAP non è andata a buon fine per intervenuta cancellazione per irreperibilità (come da Certificato di Roma Capitale del 28.9.2020);

rilevato che la notifica si è perfezionata in data 11.3.2021 ma la resistente non si è costituita e non ha disconosciuto i documenti a sua firma prodotti dalla controparte menzionati nel ricorso introduttivo, né ha addotto prove contrarie agli assunti di parte ricorrente;

rilevato che, in base al principio della soccombenza, le spese processuali di parte ricorrente vanno poste a carico della resistente contumace e liquidate in € 166,01 per spese vive ed € 1.928,00 per compensi (di cui € 438,00 per la fase di studio, € 370,00 per la fase introduttiva ed € 1.120,00 per la fase di trattazione, calcolati in misura minima in quanto la causa si è svolta con istruttoria solo documentale e con esclusione dei compensi per la fase decisoria in quanto non sono state depositate memorie conclusive), oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%;

P.Q.M

Il Tribunale di Roma, sezione X, in persona del Giudice delegato, dott. Vincenzo Picaro, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate dalla C. con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 23.12.2019 e notificato a F. V. M. il 18.2/11.3.2021, così provvede:

- 1) Accerta l'avvenuto inadempimento del contratto di compravendita di caffè con comodato di attrezzature e del contratto di somministrazione con sconto commerciale anticipato in merce, entrambi sottoscritti in data 2.1.2018 dalla C. e dalla signora F. V. M. in qualità di titolare della ditta individuale L. C. di F. V. M., di conseguenza, condanna la signora F. V. M. al pagamento in favore della C. della somma complessiva di € 17.634,53, oltre interessi moratori ex d. lgs. 231/2002 da calcolarsi dalla data della messa in mora (4.6.2019) fino al saldo;
- 2) Condanna la signora F. V. M. in qualità di titolare della ditta individuale L. C. di F. V. M. al pagamento delle spese processuali della C. liquidandole in € 166,01 per spese vive ed € 1,928.00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.



Accoglimento totale del 23/04/2021
RG n. 1798/2020
Repert. n. 7876/2021 del 22/04/2021

Roma, 22.4.2021

Il Giudice delegato

firmato digitalmente

dott. Vincenzo Picaro

Firmato Da: PICARO VINCENZO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1b2a6d4ac462cbb075a2e02da8d21b

